



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 266/18/CONS

NUOVE TARIFFE BASE DEI SERVIZI POSTALI UNIVERSALI PER L'EDITORIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata “Autorità” o “AGCOM”) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, il capitolo 4 recante “*Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'articolo 1, comma 2, lettera f) che definisce come invio postale, *“l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale”*;

- l'articolo 3, comma 2, lettera a) che prevede che il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: *“la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg”*;

- l'articolo 13, comma 2 che stabilisce che: *“le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'Autorità di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003”*;

- l'articolo 13, comma 3, ove si dispone che *“le tariffe di cui al comma 2 sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri: a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; c) essere fissate ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non discriminatorie”*;

- l'articolo 13, comma 3-bis, ove si dispone che *“qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante *“Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

VISTO il decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, recante *“Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria no profit”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali*”;

VISTO il decreto 1 febbraio 2005 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante “*Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali*”;

VISTO il decreto 21 ottobre 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante “*Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46*”;

VISTO l'art. 21 comma 3, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che estende l'applicazione delle tariffe per le spedizioni postali individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 “*anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche*”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*” e, in particolare, l'art. 5-bis che prevede possa essere applicato alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante “*Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la relazione di Poste Italiane, ricevuta il 30 marzo 2018, con la quale la società propone delle nuove tariffe base per i servizi postali universali per l'editoria e, in particolare, l'annesso documento denominato “*Relazione sulla proposta di Manovra Tariffaria servizi postali universali per l'editoria*” e il relativo allegato 1;

VISTI gli ulteriori elementi informativi e le precisazioni fornite da Poste Italiane, in data 16 aprile e 10 maggio 2018, a seguito delle richieste dell'Autorità;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel corso del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO


1. Il quadro normativo di riferimento relativo ai servizi postali per la spedizione di prodotti editoriali è piuttosto frammentario e complesso.
2. Il decreto legislativo n. 261 del 1999, trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva europea n. 97/67/CE, ha stabilito che i servizi di invio di quotidiani, periodici e similari rientrano nel servizio universale. L'art.1 comma 2, lettera f), ricomprende, infatti, nella categoria degli "invii postali" anche gli invii di quotidiani, periodici e similari, mentre l'art. 3, comma 2; include nell'elenco dei prodotti che rientrano nel servizio universale gli invii postali fino a 2 Kg.
3. Le tariffe di riferimento di tali servizi (cosiddette tariffe base) sono state fissate dal decreto del 13 novembre 2002 recante "*Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*"; più specificatamente nel provvedimento erano indicate le tariffe relative agli invii di libri mediante pieghi e delle stampe in abbonamento postale quotidiane e con altra periodicità edite da soggetti iscritti al Registro nazionale della stampa e da associazioni *no profit*, differenziando le tariffe in base al peso del prodotto editoriale. Il decreto prevedeva anche un regime di rilevanti riduzioni delle tariffe in ragione dei volumi (gli sconti applicabili erano fissati nella misura del 56%, per invii oltre le 20.000 copie, del 51%, per invii oltre le 10.000 copie, e del 45% per gli invii oltre le 2.000 copie).
4. Il successivo decreto 21 ottobre 2010¹ del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE), pur lasciando invariate le tariffe base fissate nel 2002, ha gradualmente ridotto l'ammontare degli sconti accordati ad alcune categorie di editori, rispetto al livello della tariffa base, in modo da "*recuperare l'inflazione maturata nel corso degli anni*". Ad esempio, come mostrato nella Figura 1.1, lo sconto previsto per un numero di invii superiore a 20.000 è passato dal 56%, nel 2002, al 51% nel 2011.

¹ Decreto interministeriale 21 ottobre 2010 recante "*tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Figura 1.1 Tariffe per la spedizione di prodotti editoriali



Fonte: elaborazioni dell'Autorità

5. Gli editori, oltre alla possibilità di vedersi applicare sconti in ragione dei volumi, potevano beneficiare del c.d. “sistema delle agevolazioni” a sostegno dell’editoria, vale a dire degli interventi disposti dal Legislatore, prima con la legge n. 662/96 e successivamente con il decreto legge 353/03 recante “*Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali*”, al fine di garantire l’accessibilità e il pluralismo dell’informazione.

6. In particolare, l’art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, suddivideva i prodotti editoriali tra prodotti soggetti al regime di agevolazioni e prodotti dallo stesso esclusi, consentendo alla società Poste Italiane (di seguito anche PI) di applicare un regime di agevolazioni tariffarie per gli invii delle imprese editrici e delle organizzazioni senza scopo di lucro.

7. Successivamente, il decreto legge n. 353, del 24 dicembre 2003, ha meglio definito i prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni tariffarie e i soggetti beneficiari. Ha, inoltre, precisato le modalità di corresponsione dei rimborsi statali. A tal fine, la norma ha individuato due tariffe, una tariffa base (o “di riferimento”) e una tariffa agevolata. Quest’ultima è stata fissata in un ammontare uguale alla tariffa scontata più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. La norma ha, inoltre, stabilito che, per l’invio di prodotti conformi ai requisiti di legge, le imprese editrici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le organizzazioni senza scopo di lucro sono tenute a pagare a PI la tariffa agevolata, mentre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lo Stato versa a quest'ultima la differenza tra la tariffa base e la tariffa agevolata, nel rispetto dei limiti dei fondi appositamente stanziati.

8. Il regime di agevolazioni è stato soppresso a decorrere dal 1° aprile 2010 (*ex* decreto MISE del 30 marzo 2010) per mancanza di fondi; la sospensione è stata poi confermata fino al 31 dicembre 2016 dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 336, della legge n. 147/2013).

9. La legge 27 febbraio 2017, n. 19 (legge di conversione del D.L. “Milleproroghe” 2016) ha previsto un regime temporaneo per un triennio valido fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali. È stata dunque reintrodotta la compensazione statale per le tariffe postali agevolate offerte a imprese editrici e organizzazioni senza scopo di lucro e prorogato il regime tariffario fissato dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010. I fondi stanziati per finanziare il sistema delle agevolazioni per il triennio 2017-2019, in base alle previsioni delle leggi di Stabilità 2017 e 2018, ammontano, rispettivamente a 57,5, 59,3 e 57,5 milioni di euro.

10. In materia di tariffe agevolate assume rilievo anche la decisione della Commissione europea del 20 novembre 2011, C(2012) 8230 relativa alle compensazioni statali concesse a Poste Italiane S.p.a. per la fornitura del servizio universale e per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche nel periodo 2009-2011. La Commissione ha, innanzitutto, effettuato una ricognizione del quadro normativo e ha richiamato la differenziazione tra il regime delle tariffe di riferimento del servizio universale e quello delle tariffe agevolate. Sulla base di tale ricognizione e in conformità all'orientamento già seguito in precedenza (*La Poste e De Post-La Poste* belga del 25 gennaio 2012), la Commissione ha ribadito che le agevolazioni tariffarie individuano una missione di servizio pubblico distinta da quella propria del servizio postale universale. Le differenze rispetto a quest'ultimo riguardano, ad avviso della Commissione:

- i.* la missione perseguita (ad es. garantire il pluralismo connesso alla libertà d'espressione, non riconducibile al servizio universale postale);
- ii.* la natura discriminatoria del servizio: vi accedono infatti solo i soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) o riconosciuti ufficialmente come organizzazioni senza scopo di lucro oppure i candidati alle elezioni politiche;
- iii.* la diversità del soggetto preposto ad erogare le compensazioni (per il servizio pubblico il Ministero dello Sviluppo Economico mentre nel caso delle agevolazioni tariffarie, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

11. Sulla base di tali premesse, e della differenziazione pacificamente riconosciuta, l'Autorità dunque, non ha alcuna competenza in materia di agevolazioni tariffarie, ma solo in tema di regolamentazione delle tariffe dei servizi postali rientranti nel servizio universale, né in questa sede possono assumere rilievo i profili competitivi conseguenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla designazione – ad opera dell’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2016) – di PI quale unico operatore che può fornire il servizio in quanto unico soggetto titolato a ricevere i rimborsi pubblici.

12. Dal momento che gli invii di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari fanno parte del servizio universale, (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 261/1999), l’Autorità può esercitare, dunque, le proprie competenze in materia di determinazione tariffaria soltanto per ciò che concerne il regime tariffario di base (c.d. tariffe di riferimento).

2. L’INTERVENTO PROPOSTO DA POSTE ITALIANE

13. In data 30 marzo 2018, PI ha trasmesso all’Autorità un documento in cui prospetta la variazione delle condizioni economiche di alcuni servizi postali per il recapito dei prodotti editoriali inclusi nel perimetro del servizio universale, brevemente illustrata nei paragrafi che seguono.

2.1. I razionali della manovra secondo Poste Italiane

14. La nota di PI fornisce un quadro dell’andamento del segmento dei prodotti postali editoriali nell’ultimo triennio nonché una previsione dell’evoluzione dello stesso segmento per i prossimi anni che motiverebbe l’incremento delle tariffe base attualmente vigenti, invariate da oltre 15 anni. Il documento è accompagnato dai dati relativi ai volumi e ai ricavi dei prodotti editoriali oggetto di compensazione statale relativi al periodo 2014-2016.

15. In particolare, dai dati inviati da PI, risulta che il settore delle spedizioni editoriali in abbonamento ha registrato, nel triennio 2014 - 2016, una riduzione in termini di volumi pari al 20% (Tabella 2.1) cui corrisponde una riduzione dei ricavi (Tabella 2.2) del 28% circa; i prodotti maggiormente colpiti da tale riduzione sono i periodici e i quotidiani che in media registrano un calo del 33% circa.

Tabella 2.1 – Volumi delle spedizioni di prodotti editoriali (2014-2016, mln di invii)

	2014	2015	2016	Var 2014-2016
Stampe periodiche ROC	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-27,0%
<i>periodici</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-28,4%
<i>quotidiani</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-25,8%
<i>giornali locali</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-10,6%
Promozioni No Profit	[omissis]	[omissis]	[omissis]	9,4%
Pieghe di libri	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-19,1%
TOTALE	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-20,1%

Fonte: elaborazioni dell’Autorità su dati di PI



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


Tabella 2.2 – Ricavi delle spedizioni di prodotti editoriali (2014-2016, mln di euro)

	2014	2015	2016	Var 2014-2016
Stampe periodiche ROC	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-33,0%
<i>Periodici</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-35,9%
<i>Quotidiani</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-25,6%
<i>giornali locali</i>	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-10,9%
Promozioni No Profit	[omissis]	[omissis]	[omissis]	10,4%
Pieghe di libri	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-15,4%
TOTALE	[omissis]	[omissis]	[omissis]	-28,2%

Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati di PI

16. Secondo i dati previsionali forniti da PI (Figura 2.1), inoltre, nel periodo 2016-2019 il settore della consegna dei prodotti editoriali sarà interessato da un'ulteriore riduzione dei volumi pari al 25% circa. In assenza di un intervento tariffario, tale contrazione comporterebbe per PI un ingente onere, dal momento che questi servizi sono forniti alle società editrici ad una tariffa media di [omissis]€ che copre solo il [omissis]% dei costi.

Figura 2.1 Volumi dei prodotti editoriali oggetto di compensazioni tariffarie (milioni di invii)



Fonte: elaborazioni dell'Autorità su dati di PI

17. PI osserva, peraltro, come sia presente un'asimmetria tra le tariffe base dei prodotti editoriali e quelle dei servizi di corrispondenza *retail*; si tratta in entrambi i casi di tariffe di prodotti universali, tuttavia nel primo caso il prezzo è rimasto invariato dal 2002 mentre nel secondo caso, il prezzo è aumentato sensibilmente; ad esempio la tariffa di un invio ordinario *retail* ha registrato, nel periodo 2002-2016, un incremento del 132%, passando da 0,41 a 0,95 €.

18. PI conclude evidenziando che una invarianza della tariffa base risulterebbe altresì distonica con l'andamento dei prezzi dei servizi al consumo dei servizi postali che, invece, nel periodo 2002-2017 ha registrato un aumento del 64%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2.2. La manovra proposta da Poste Italiane

19. Per le ragioni sopra illustrate, PI evidenzia la necessità incrementare le tariffe base per gli invii editoriali di una percentuale compresa tra il 20 e il 25 per cento, ferme restando le tariffe agevolate attualmente pagate dagli editori e dai soggetti no profit. Tale obiettivo è stato anche condiviso dalle principali associazioni di categoria (**[omissis]**) che hanno, peraltro, evidenziato l'esigenza di un riassetto complessivo del settore dell'editoria.

20. Più precisamente, PI propone un aumento omogeneo del 23% per i diversi scaglioni di peso della tariffa base dei seguenti servizi postali (Tabella 2.3 e Tabella 2.4):

- i.* **stampe periodiche ROC**, ossia servizio postale riservato a editori iscritti al ROC per la spedizione di quotidiani, giornali locali e periodici in abbonamento che rispettino i limiti indicati nell'art. 2 del decreto legge n. 353/03;
- ii.* **pubblicazioni informative distribuite da enti no profit**, ossia servizio postale per l'invio di pubblicazioni informative da parte di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'art. 1 commi 2 e 3 del decreto legge n. 353/03;
- iii.* **promozioni distribuite da enti no profit**, ossia servizio postale dedicato agli invii promozionali da parte di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'art. 1 commi 2 e 3 del decreto legge n. 353/03;
- iv.* **promozione abbonamento**, ossia servizio postale dedicato agli invii promozionali finalizzati alla sottoscrizione o al rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni periodiche.

Resterebbe invariata la tariffa base dei servizi postali dedicati all'invio di pieghi di libri e delle pubblicazioni distribuite da soggetti esclusi dal regime delle agevolazioni (regime libero).

21. PI solleva perplessità sulla situazione che verrebbe a crearsi per i soggetti che spediscono meno di 2.000 copie per i quali il regime tariffario fissato dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010 prevede la coincidenza tra tariffa base e tariffa agevolata e, pertanto, sembrerebbe ingiustificato e distonico un aumento che incida esclusivamente sulle spedizioni di minore entità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 2.3 - Tariffe per l'invio di stampe periodiche ROC e pubblicazioni informative no profit

Scaglioni di peso [g]	Tariffa base vigente [€]	Tariffa base prospettata da PI [€]
fino a 200	0,2830	0,3481
201 – 250	0,4261	0,5241
251 - 300	0,5666	0,6969
301 - 350	0,6352	0,7813
351 - 400	0,7783	0,9573
401 – 450	0,9214	1,1333
451 – 500	0,9926	1,2209
501 – 600	1,1357	1,3969
601 - 700	1,2787	1,5728
701 - 800	1,4218	1,7488
801 - 900	1,5649	1,9248
901 - 1.000	1,7079	2,1007
1.001 – 1.100	1,8510	2,2767
1.101 – 1.200	1,9940	2,4526
1.201 – 1.300	2,1371	2,6286
1.301 – 1.400	2,2802	2,8046
1.401 – 1.500	2,4232	2,9805
1.501 – 1.600	2,5663	3,1565
1.601 – 1.700	2,7093	3,3324
1.701 – 1.800	2,8524	3,5085
1.801 – 1.900	2,9955	3,6845
1.901 – 2.000	3,1385	3,8604

Fonte: PI

Tabella 2.4 - Tariffe per l'invio di promozioni abbonamento e promozioni distribuite da enti no profit

Scaglioni di peso [g]	Tariffa base vigente [€]	Tariffa base prospettata da PI [€]
fino a 100	0,3099	0,3812

Fonte: PI

22. Così come concepita, la manovra prospettata determinerebbe un riallineamento delle tariffe di servizio universale relative agli invii editoriali alle altre tipologie di invii, ma permetterebbe anche a PI di ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali destinate alla tutela dell'accessibilità e del pluralismo dell'informazione.

23. Secondo le stime di PI, la compensazione ottenibile per effetto della manovra tariffaria non supererebbe comunque i fondi già stanziati dallo Stato per il finanziamento delle agevolazioni all'editoria relative al periodo 2017- 2019.

24. Per quanto riguarda la decorrenza della manovra, PI propone che gli incrementi tariffari vengano praticati alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate a partire dal secondo trimestre 2018, cioè a partire dall'inizio dello scorso aprile. Ciò consentirebbe di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ridurre il deficit di compensazione della manovra e di rientrare nelle tempistiche previste dal protocollo di cooperazione tra PI e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede una fatturazione trimestrale per le compensazioni derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate.

3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

25. L'Autorità osserva preliminarmente che la crescente diffusione delle tecnologie di comunicazione digitale ha modificato profondamente le modalità di fruizione delle informazioni da parte del pubblico. L'accesso all'informazione avviene, ed avverrà sempre meno, attraverso mezzi tradizionali, quali giornali cartacei e TV, e sempre più attraverso nuovi mezzi (*computer, smartphone e tablet*); dunque, un numero sempre maggiore di lettori preferisce i contenuti *online* diffusi in rete alle pubblicazioni cartacee. Ciò ha comportato un forte calo per gli editori di giornali degli introiti provenienti dal settore della pubblicità. Per queste ragioni il mercato dell'editoria in tutti i Paesi industrializzati, ha registrato un drastico calo della domanda e gli editori hanno dovuto procedere ad un profondo ripensamento del modello editoriale, promuovendo gli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale.

26. Il mercato italiano ha subito un calo maggiore rispetto agli altri Paesi. I dati diffusi dalla Federazione italiana editori giornalisti (FIEG) evidenziano come nel quadriennio 2013-2016 la tiratura complessiva annua sia scesa da 1,87 a 1,4 miliardi di copie, pari ad un calo complessivo del 25%, con un tasso annuo di decrescita superiore al 9%. Nel periodo considerato inoltre il numero di abbonamenti è diminuito del 23% con un conseguente calo delle copie spedite in abbonamento che, come evidenziato da PI, tra il 2014 ed il 2016, si sono ridotte di oltre il 27%.

27. Al drastico calo dei volumi di invii postali delle pubblicazioni editoriali si è aggiunto un progressivo aumento dei prezzi delle copie singole e degli abbonamenti necessario per compensare il calo delle vendite e la riduzione degli introiti pubblicitari.

28. Come illustrato nel paragrafo relativo al quadro normativo, i prezzi per la spedizione dei prodotti editoriali sono invece rimasti invariati dal 2002, nonostante l'aumento delle tariffe, con percentuali superiori all'80%, degli altri prodotti del servizio universale e l'andamento generale dell'indice dei prezzi al consumo che negli ultimi quindici anni ha registrato un sensibile aumento: circa il 27% considerando sia l'indice FOI sia il NIC (Tabella 3.1).

29. Tenuto conto dell'andamento negativo dei volumi delle spedizioni nonché dell'aumento delle tariffe postali relative agli altri servizi postali inclusi nel servizio universale, l'Autorità ritiene che un incremento tariffario del 23% delle tariffe base per la spedizione dei prodotti editoriali risulti equo e ragionevole. L'aumento infatti risulta di molto inferiore all'aumento delle tariffe degli altri prodotti del servizio universale e dell'aumento subito nello stesso arco temporale dagli indici generali dei prezzi al consumo che costituiscono degli indicatori rappresentativi di tutti i beni e servizi destinati al consumo delle famiglie.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

30. È importante osservare che tale manovra tariffaria non comporterà alcun aumento di prezzo per gli editori che rientrano nel regime delle agevolazioni e che spediscono più di 2.000 copie in quanto essa consiste unicamente in un aumento delle tariffe base per la spedizione di prodotti editoriali, ossia delle tariffe utilizzate come riferimento per il calcolo delle compensazioni; tale aumento, peraltro, rientra tra gli obiettivi prefissati, nell'ambito di un insieme di azioni finalizzate alla "tutela dei principi dell'accessibilità e del pluralismo dell'informazione".

31. L'aspetto da ultimo evidenziato consente anche di ritenere pienamente e sostanzialmente rispettati gli obblighi a tutela della partecipazione al procedimento. In primo luogo perché, come prima ricordato, la ridefinizione dei nuovi livelli tariffari risulta essere stata condivisa dalla maggior parte dei soggetti interessati, operanti nel settore dell'editoria, che sono stati opportunamente coinvolti da PI già nella fase che ha condotto all'elaborazione del documento esaminato in questa sede. Non si deve poi trascurare la natura e i contenuti della determinazione finale. L'adeguamento non solo interviene dopo un lasso di tempo notevole – più di un decennio – ma è stato condotto tenendo conto dei vari indici economici, astrattamente applicabili, ed è stato poi definito utilizzando quello più generale, meno incisivo e più cautelativo, fissando comunque il livello di adeguamento tariffario in misura inferiore a quest'ultimo.

Tabella 3.1 - Variazione dei principali indicatori macroeconomici di riferimento

Indicatore	2002	2017	Var 2002-2017
Tariffa posta ordinaria	0,41	0,95	132%
Indice FOI* (2010=100)	85,2	108,6	27,45%
Indice NIC** (2010=100)	84,98	108,5	27,65%
Indice dei prezzi al consumo servizi postali (2010=100)	79,65	130,5	63,88%

* Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

** Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Fonte: elaborazioni dell'Autorità

32. Bisogna aggiungere che un aumento della tariffa base nella misura così determinata finirebbe oggettivamente per avere effetti negativi sulla categoria dei soggetti che spediscono meno di 2.000 copie che, in base al regime tariffario fissato dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2010, sono tenuti a corrispondere una tariffa pari a quella base.

33. In base alle previsioni della direttiva 97/67 e tenuto conto degli orientamenti della Commissione europea in materia di agevolazioni tariffarie, la decisione di escludere dall'aumento nella misura prevista la tariffa base per tale categoria rappresenterebbe la concessione di un'agevolazione che non può rientrare nei poteri di questa Autorità. In assenza di un meccanismo agevolativo sono tuttavia oggettivi ed evidenti gli effetti negativi di ripercussione che inciderebbero sulla categoria di soggetti che spedisce meno volumi.

34. In questo contesto è necessario considerare la doverosa garanzia del pluralismo nel settore dell'editoria e della necessaria salvaguardia di tutte le voci che lo compongono. A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tale scopo è opportuno sospendere ogni determinazione sugli aumenti relativi a tale scaglione tariffario e chiedere a Poste Italiane un ulteriore approfondimento che tenga conto della possibilità di applicare alla categoria di soggetti che spediscono meno di 2.000 copie regimi tariffari speciali, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999, considerando anche le eventuali indicazioni sulle nuove tariffe agevolate postali che dovranno essere adottate, comunque prima della fine del triennio 2017-2019, come previsto dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (legge di conversione del D.L. "Milleproroghe" 2016).

35. Per quanto riguarda, infine, la decorrenza della manovra tariffaria prospettata da PI, si ritiene che la normativa e la regolamentazione vigente non consentano di attribuire efficacia retroattiva alle determinazioni dell'Autorità in materia di prezzi al pubblico e, pertanto, gli incrementi delle tariffe saranno applicabili al pubblico a far data dal 1° luglio 2018.

36. Si osserva, tuttavia, che nell'ambito delle procedure contabili che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono finalizzate all'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, sembra possibile definire una diversa decorrenza degli effetti della manovra considerando che sia la data di sottoscrizione dell'accordo con gli editori, già citato, sia la richiesta di adeguamento tariffario, sono antecedenti al 1° aprile 2018. Si osserva, inoltre, che la variazione degli indici annuali utilizzati nel corso dell'istruttoria per la verifica della predetta richiesta è relativa al periodo 2002-2017 e che la valutazione svolta non cambierebbe estendendo il periodo di riferimento ai primi mesi del 2018.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tutto ciò premesso e considerato;
UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Tariffe base degli invii a mezzo posta dei prodotti editoriali

1. Le tariffe base degli invii a mezzo posta dei prodotti editoriali, rientranti nell'ambito del servizio universale, con un numero di copie a spedizione maggiore di 2.000 sono definite nella misura massima indicata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.
2. La determinazione delle tariffe base degli invii fino a 2.000 copie a spedizione è sospesa e, pertanto, in attesa degli approfondimenti indicati in motivazione, per questa tipologia di invii, rimangono in vigore le tariffe fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010 e prorogate dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
3. Poste Italiane garantisce adeguata e completa informativa alla clientela delle variazioni tariffarie.
4. Le condizioni economiche ed operative degli invii di cui al comma 1, incluse le caratteristiche di prodotto, i formati e le condizioni di accesso, sono pubblicate sul sito *web* di Poste Italiane. Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità.

Articolo 2

Prezzi speciali

1. Poste Italiane può praticare prezzi speciali, rispetto a quelli indicati nell'Allegato A della presente delibera, nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
2. I prezzi speciali di cui al comma 1, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità e resi pubblici sul sito *web* di Poste Italiane.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera, comprensiva dell'allegato A, che ne costituisce parte integrante, è notificata alla società Poste Italiane ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi